



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 13/06/2023 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

PAGANINI FRANCESCO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
MASTELLONI UGO, Giudice

in data 13/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1299/2023 depositato il 17/03/2023

proposto da

Saint-Gobain Abrasivi S.p.a. - 00772660155

Difeso da

Matteo Luigi Martini - MRTMTL65R03F704W

Rappresentato da Giuseppe Lo Giudice - LGDGPP61C23L042O

Rappresentante difeso da

Matteo Luigi Martini - MRTMTL65R03F704W

ed elettivamente domiciliato presso m.martini@pec.it

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia

elettivamente domiciliato presso dr.lombardia.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO n. . IRES-ALTRO 2007

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

La società ricorrente indicata in epigrafe, previo inutile esperimento della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17 bis del dlgs n. 546/92, ha tempestivamente impugnato il rigetto parziale opposto dall'Agenzia all'istanza di rimborso delle imposte per l'anno 2007, in quanto a fronte di una prima richiesta di rimborso pari ad € 242.999, l'Agenzia ha ricalcolato e validato il rimborso in € 172.822, poi confermato in € 172. 225 in sede di controllo automatizzato, negando il rimborso della restante quota pari ad € 70.774.

La società ricorrente ritiene che un eventuale errore nella istanza di rimborso rappresenti un errore di natura formale e che l'istanza di rimborso possa essere ritrattabile ed emendabile, come la dichiarazione dei redditi, essendo anch'essa una dichiarazione di scienza.

L'Agenzia delle Entrate replica e sulla natura sostanziale della violazione di errata indicazione dei versamenti irap ritiene che l'errata indicazione dell'importo dei versamenti dell'imposta contenuta istanza di rimborso, rappresenti una violazione di natura sostanziale in quanto l'errore incide sul quantum chiesto a rimborso ovvero sulla determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dell'irap deducibile.

Quanto sopra come affermato dalla Corte di Cassazione che con uniforme orientamento ha precisato che sono sostanziali quelle violazioni che rilevano sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell'iva, dell'irap, delle imposte dirette e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta.

Dalla sostanzialità dell'errore deriva la sua irretrattabilità al di fuori dei modi e dei termini previsti dalla norma.

Per quanto alle altre contestazioni/eccezioni le parti si riportano agli atti depositati ed ai rispettivi scritti difensivi.

Al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore, il Collegio decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso infondato e quindi da respingere per quanto di ragione.

La Corte premette, in punto di decisione, che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate; detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Nel prosieguo si osserva in materia di domande di rimborso il contribuente è parte sostanziale, ne consegue che l'onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nell'istanza presentata grava sullo stesso contribuente.

Quest'ultimo riveste la qualità di attore, non soltanto in senso formale, come avviene nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo, ma anche in senso sostanziale, così come affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 14998/2023.

In relazione a quanto sopra l'errore nella redazione dell'istanza di rimborso è sicuramente di natura sostanziale, incidendo in modo determinante sull'ammontare dell'importo richiesto a rimborso; per altro l'Ufficio per effettuare il rimborso, una volta valutata l'esistenza dei requisiti, si basa sulla richiesta del contribuente che quindi deve essere corretta e priva di qualsivoglia errore.

Oltre a quanto sopra rimane anche il fatto che risultano essere trascorsi oltre 48 mesi dalla data del versamento dell'imposta alla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Alla luce di quanto sopra esposto il diniego opposto è legittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza e le eccezioni non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.

Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate; quanto sopra esposto comporta il rigetto del ricorso stante la sua palese infondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti, quindi allo stato dei fatti, il Collegio ritiene di non poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi respinge il ricorso e conferma la posizione dell'Ufficio; l'esito del giudizio alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, considerato che l'Ufficio ha riconosciuto il rimborso della maggior somma, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di Milano rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 13.6.2023.